

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la partecipazione dello Stato alla copertura dei disavanzi
di esercizio del servizio automobilistico Bellinzona - Mesocco
per gli anni 1972 / 1974

(del 13 ottobre 1976)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Come già indicato nel messaggio 19 aprile 1973, sulla partecipazione dello Stato alla copertura del disavanzo di esercizio della Ferrovia retica per l'anno 1971, l'esercizio ferroviario sulla linea Bellinzona-Mesocco è stato sostituito, a partire dal 28 maggio 1972, con un servizio automobilistico affidato alle PTT. La Direzione delle PTT ha chiesto, per il tramite dell'Ufficio federale dei trasporti, la partecipazione dei Cantoni Grigioni e Ticino alla copertura del disavanzo d'esercizio registrato nel periodo 28 maggio 1972 - 31 dicembre 1974. La richiesta si basa sugli articoli 58 e 60 della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (LFF). A' sensi dell'art. 58, la Confederazione può soccorrere le imprese concessionarie operate finchè sono indispensabili al traffico generale del paese o di una sua regione allo scopo di mantenere l'esercizio. Secondo l'art. 60 LFF il soccorso della Confederazione presuppone la partecipazione dei Cantoni interessati.

Il 28 ottobre 1975 l'Ufficio federale dei trasporti ha reso noto al Consiglio di Stato di aver proceduto alla verifica dei conti dell'azienda e di aver accertato in Fr. 3.062.717,— il disavanzo da coprire per gli anni 1972-1974. Secondo detto Ufficio, problemi di ordine contabile e amministrativo hanno notevolmente prorogato la presentazione dei risultati d'esercizio della società.

Accertato il disavanzo complessivo, l'Ufficio federale dei trasporti ha stabilito il riparto intercantonale, ha fissato cioè la parte di disavanzo concernente il Cantone Grigioni e quella concernente il Cantone Ticino. Il riparto è basato sul numero delle stazioni situate sul rispettivo territorio, sull'importanza delle stesse per il traffico, nonché sulla lunghezza del percorso.

Il calcolo è il seguente.

	<i>Ct. TI</i>	<i>Ct. GR</i>	<i>Totale</i>
<i>Importanza del traffico</i>			
stazioni in territorio grigionese (punti)		2.768	
stazioni in territorio ticinese (punti)	1.672		4.440
in %	37.7 %	62.3 %	100 %

<i>Lunghezza della linea</i>	7.7 km	25.6 km	33.3 km
<i>in %</i>	23.1 %	76.9 %	100 %
<i>Chiave di ripartizione fra i due Cantoni in %</i>	30.4 %	69.6 %	100 %

Su ogni parte di disavanzo concernente i due Cantoni viene poi fatto un secondo riparto per stabilire quanto va a carico del Cantone interessato e quanto va invece a carico della Confederazione.

Per il Cantone Ticino, in base alla chiave di ripartizione dei contributi cantonali in virtù dei decreti del Consiglio federale del 24 giugno 1968 e del 30 aprile 1975, il riparto Cantone-Confederazione è il seguente:

1972/1973:	Ticino	50 %
	Confederazione	50 %
1974:	Ticino	69 %
	Confederazione	31 %

Il maggior onere cantonale per il 1974 è la conseguenza della nota riduzione dei sussidi federali.

Con lettera 10 settembre 1976, l'Ufficio federale dei trasporti ha tuttavia comunicato di accogliere parzialmente le istanze del Dipartimento delle pubbliche costruzioni tendenti a una più equa ripartizione tra Confederazione e Cantone delle spese per le misure di aiuto alle imprese pubbliche di trasporto. Per il caso specifico della linea Bellinzona-Messico, la chiave di riparto è stata eccezionalmente modificata e l'onere del Cantone ridotto dal 69 % al 64 % per il biennio 1974/1975.

Di conseguenza il conteggio definitivo per gli anni 1972/1974 risulta come segue:

	<i>Anni</i>	<i>Totale</i>	<i>Ct. TI</i>	<i>Ct. GR</i>	<i>Confederazione</i>
Disavanzo d'esercizio	1972	1.021.844	310.641	711.203	
	1973	974.524	296.255	678.269	
	1974	1.066.249	324.170	742.179	
Totale		3.062.717	931.066	2.131.651	
<i>in % secondo riparto intercantonale</i>		100 %	34.0 %	69.6 %	
<i>di cui</i>					
Contributi dei Cantoni	1972				
	1973	50 %	155.321	15 %	106.680
	1974	64 %	148.128		101.740
			207.469		111.327
Contributi della Confederazione	1972				759.843
	1973				724.656
	1974				747.553
Disavanzo da coprire		3.062.717	510.918	319.747	2.232.052

E' da notare che l'onere a carico del nostro Cantone risulta — per un tratto in territorio ticinese di 7.7 km — superiore (Fr. 510.918,—) a quello

a carico del Cantone dei Grigioni (Fr. 319.747,—) che usufruisce dei rimanenti 25.6 km, pari al 62 % della lunghezza totale della linea. Ciò è dovuto al regime di riparto degli oneri per le imprese di trasporto tra Confederazione e Grigioni, che fissa al 15 % la partecipazione finanziaria del Cantone dei Grigioni per tener conto della particolare situazione determinata dagli impegni di detto Cantone per la Ferrovia retica. Comunque il problema generale del riparto Confederazione-Cantone dovrà formare oggetto di ulteriore esame per giungere a una soluzione che tenga maggiormente conto dei legittimi interessi ticinesi.

In definitiva, il riparto degli oneri per l'esercizio del servizio automobilistico Bellinzona-Mesocco per il periodo 28 maggio 1972 - 31 dicembre 1974 è il seguente:

- Fr. 2.232.052,— a carico della Confederazione
- Fr. 510.918,— a carico del Cantone Ticino
- Fr. 319.747,— a carico del Cantone dei Grigioni

Il nostro Cantone non può sottrarsi a questo intervento, condizione inderogabile per l'applicazione di una giustificata misura di soccorso prevista dall'ordinamento federale in favore di imprese che provvedono a un servizio pubblico di trasporto.

E' da rilevare che gli esercizi negativi sono dovuti in modo particolare ai costi per l'introduzione del servizio automobilistico sostitutivo, nonché agli oneri relativi al traffico viaggiatori.

Il problema della copertura dei disavanzi di esercizio si porrà molto probabilmente anche nei prossimi anni per cui si giustifica, per analogia con quanto proposto dal Consiglio di Stato (messaggio 30 gennaio 1959 sul secondo periodo di risanamento della ferrovia delle Centovalli, messaggio 2 agosto 1966 sulla copertura dei disavanzi della linea Lugano-Tesserete, messaggio 21 marzo 1967 sulla copertura dei disavanzi della linea Lugano-Cadro-Dino, messaggio 9 marzo 1976 sulla copertura dei disavanzi delle Autolinee bleniesi) e deciso dal Gran Consiglio in merito alla copertura dei disavanzi di altri servizi sostitutivi, una clausola generale nel decreto legislativo che autorizzi il Consiglio di Stato a partecipare anche in futuro, nella misura fissata dalla legge, alla copertura di ulteriori disavanzi di esercizio del servizio automobilistico sostitutivo Bellinzona-Mesocco.

Impregiudicato rimane il problema dell'eventuale costruzione di un binario industriale a scartamento normale da Castione a Grono, previsto nella decisione del Consiglio federale di soppressione della linea ferroviaria Bellinzona-Mesocco del 31 marzo 1971. Esso forma ancora oggetto di trattative tra Confederazione e Cantoni, la cui conclusione non interferisce comunque sulla questione della copertura dei disavanzi di esercizio.

Per i motivi sopraccitati, nonché per ovvie ragioni di interesse economico-regionale, vi invitiamo a dare la vostra approvazione all'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
A. Righetti

p. o. Il Cancelliere:
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la copertura dei disavanzi di esercizio del servizio automobilistico Bellinzona - Mesocco per gli anni 1972 / 1974

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 ottobre 1976 n. 2191 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un contributo di Fr. 510.918,— all'Ufficio federale dei trasporti a Berna quale partecipazione alla copertura dei disavanzi di esercizio del servizio automobilistico Bellinzona-Mesocco per gli anni, 1972, 1973 e 1974.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato è autorizzato, in applicazione della legge federale sulle ferrovie e nella misura che verrà concordata con la Confederazione, a partecipare alla copertura di eventuali altri disavanzi di esercizio del servizio automobilistico sulla linea Bellinzona-Mesocco.

Art. 3. — I contributi di cui agli articoli 1 e 2 vanno iscritti alla voce di bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni « Soccorso alle imprese di trasporto ».

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.